

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA**A.A. 2016/2017****Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, afferente al Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia.
2. La Scuola è riordinata e accreditata "provvisoriamente" ai sensi del decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017.
3. La Scuola di Specializzazione in Reumatologia afferisce all'AREA MEDICA - Classe della Medicina Clinica Generale e Specialistica e si articola in 4 anni.

Art. 2 - Profilo di apprendimento

Lo specialista in Reumatologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche; il settore ha competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia della patologia reumatologica. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche, sia di quelle che colpiscono l'apparato muscolo scheletrico sia di quelle che interessano i tessuti connettivi diffusi in tutto l'organismo, nonché la semeiotica e clinica delle malattie reumatiche di natura degenerativa, flogistica, dismetabolica, infettiva, post infettiva, autoimmune, tanto ad estrinsecazione localizzata quanto sistemica.

Art. 3 - Obiettivi formativi della classe*Obiettivi formativi integrati (ovvero di tronco comune):*

Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie internistiche. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relative alle suddette malattie, l'acquisizione della capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche e specialistiche. Deve pertanto saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze fondamentali diagnostiche, terapeutiche, psicologiche

ed etiche necessarie per una visione globale del paziente. A tal fine deve maturare la capacità di inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; acquisire familiarità con le principali procedure diagnostiche ed indagini laboratoristico-strumentali; riconoscere ed essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; familiarizzarsi con le risorse terapeutiche per programmarne l'uso ottimale e riconoscerne le indicazioni e controindicazioni, così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; acquisire le nozioni fondamentali relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni farmacologiche; conoscere le problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità pubblica e medicina sociale. Lo specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie. Infine lo specializzando deve anche conoscere, sotto l'aspetto clinico e terapeutico, le più comuni patologie di competenza delle altre tipologie di classe.

Art. 4 – Obiettivi formativi della Scuola

Per la Scuola di Specializzazione in Reumatologia gli obiettivi formativi sono i seguenti:

a) Obiettivi formativi di base:

l'acquisizione delle conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche;

b) Obiettivi della formazione generale:

lo specializzando deve acquisire il corretto approccio statistico e le basi metodologiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica aggiornata;

c) Obiettivi formativi della tipologia della Scuola:

obiettivi formativi specifici della tipologia della Scuola: acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) e strumentali-laboratoristiche (anche con tecniche citofluorimetriche) per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, anche per le emergenze-urgenze di interesse reumatologico; acquisizione di competenze cliniche riguardano principalmente la semeiotica fisica e strumentale delle malattie reumatiche, l'immunopatologia delle malattie reumatiche, la diagnostica reumatologica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia e l'idropinoterapia delle

malattie reumatiche, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale delle malattie reumatiche; acquisizione di conoscenze di Statistica Medica e Epidemiologia adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche.

Art. 5 – Attività professionalizzanti della classe

Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia:

- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, seguendo personalmente almeno 600 casi di patologia reumatologica.

Nell'ambito di questi casi lo specializzando dovrà:

- seguire almeno 200 casi di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l'esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, valutando criticamente i dati clinici;
- svolgere attività clinica in reparto di ricovero di Reumatologia effettuando almeno 40 turni di guardia attiva e compilando almeno 40 lettere di dimissioni (co - firmate);
- svolgere attività clinica in ambulatorio di Reumatologia per esterni eseguendo almeno 400 visite;
- svolgere attività clinica relativa alle procedure di inserimento in cura e monitoraggio di almeno 20 pazienti sottoposti a trattamento con farmaci biologici, seguiti per almeno un anno;
- acquisire la capacità di discutere casi clinici in modo documentato e analitico, esponendo almeno 5 casi di patologie reumatiche;
- eseguire direttamente almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e almeno 40 infiltrazioni articolari e periarticolari a scopo terapeutico, di cui almeno 10 sotto guida ecografica;
- valutare criticamente i risultati di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica, di cui almeno 100 profili auto anticorpali;
- acquisire la capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti la patologia reumatologica attraverso la partecipazione ad almeno 5 conferenze clinico - patologiche e il diretto coinvolgimento nella presentazione di almeno 1 caso;
- eseguire ecografie muscolo - tendinee e articolari e capillaroscopie periungueali, assistendo all'esecuzione di almeno 100 esami ecografici ed eseguendone personalmente almeno 40 in distretti plurimi, e assistendo all'esecuzione di almeno 50 capillaroscopie ed eseguendone personalmente almeno 20, dimostrando, e, quindi, saper interpretare correttamente i risultati di ciascuna delle 2 tecniche;

- acquisire la capacità di interpretare analiticamente e criticamente i risultati della densitometria ossea, anche in rapporto alla conoscenza delle modalità tecniche di esecuzione;
- acquisire la capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiografie, scintigrafie, TC, RMN e tutte le altre tecniche di diagnostica per immagini inerenti la patologia reumatologica;
- acquisire e interpretare i principali dati clinimetrici riguardanti in primo luogo i pazienti con malattie infiammatorie articolari croniche.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Art. 6 – Posti disponibili e attività formative

1. I posti disponibili della Scuola di Specializzazione in Reumatologia per la coorte - Anno Accademico 2016/2017 sono n° 1.
2. Il percorso didattico è articolato in Attività formative, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo, di seguito riportato:

VEDI ALLEGATO N° 1: Ordinamento Didattico disponibile nel sito MIUR OFF

Art. 7 – Piano degli studi

1. Il Piano degli studi della Scuola di Specializzazione in Reumatologia si articola per la coorte - A.A. 2016/2017 come riportato nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art.34 e seguenti del D.Lgs.368/1999 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella specifica banca dati dell'offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo

svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art.43 dello stesso decreto legislativo.

Art. 8 - Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività di didattica formale possono essere: lezioni frontali tradizionali, seminari e corsi monografici, simposi politematici, journal club, discussione di casi clinici multidisciplinari, research grand rounds.
2. Le metodologie didattiche con le quali saranno svolte le attività professionalizzanti possono essere: tirocinio professionalizzante ed attività formativa assistenziale.

Art. 9 - Organi della Scuola e Responsabile dei processi amministrativi

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore della Scuola può nominare, con proprio atto, sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Responsabile dei processi amministrativi è individuato nelle persone della Sig.ra Antonella Scotta e della Sig.ra Nicoletta Alunni, personale amministrativo.

Art.10 - Corpo docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione di Area sanitaria e' costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente deve comprendere almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare MED/16.
3. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare MED/16 appartenente alla sede della stessa.

Art. 11 - Prova finale annuale

1. La verifica della attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale a carattere teorico-pratico consistente in un colloquio volto a verificare la preparazione nelle attività formative previste per l'anno di corso.
2. La Commissione della prova finale annuale è composta da almeno 3 docenti titolari delle attività formative previsto nel Regolamento Didattico.

3. La Commissione con tale prova finale annuale, valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I CFU sono acquisiti con il superamento della prova.
4. Per lo svolgimento della prova finale annuale è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi almeno 15 giorni prima della fine dell'anno di corso, e un appello straordinario, riservato a coloro che non abbiano superato la prova finale annuale nel primo appello, da svolgersi di norma, entro i successivi 15 giorni.
5. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
6. Le date di svolgimento degli appelli ordinario e straordinario per la prova finale annuale sono fissati con delibera annuale della struttura didattica competente, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno 20 giorni di anticipo.
7. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.
8. La Commissione della prova finale annuale esprime un giudizio globale sul livello di preparazione dello specializzando nelle singole attività formative previste per l'anno di corso. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima, 30/30, la Commissione può concedere la lode. Il voto è riportato su apposito verbale che, debitamente firmato dai membri della Commissione, trasmesso all'Ufficio competente.
9. Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 – Prova finale di specializzazione

1. Per il conseguimento del titolo di specialista in Reumatologia lo specializzando in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in 4 anni di corso.
2. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo aver conseguito tutti i CFU previsti secondo la durata della scuola e dopo aver superato la prova finale annuale dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale di specializzazione. La frequenza delle strutture assistenziali da parte dello specializzando cessa alla data di scadenza del contratto riferito all'ultimo anno di corso.
3. Per lo svolgimento della prova finale di specializzazione è previsto un appello d'esame ordinario, da svolgersi, di norma, entro 30 giorni dalla fine del contratto di formazione specialistica.
4. In caso di assenza all'appello ordinario, lo specializzando viene giustificato ed ammesso all'appello straordinario nelle sole ipotesi di malattia o forza maggiore. In

caso di malattia, lo specializzando è ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di certificazione medica; in caso di forza maggiore, il candidato può essere ammesso all'appello straordinario, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.

5. Le date di svolgimento dell'appello ordinario per la prova finale annuale sono fissate con delibera annuale della struttura didattica competente, il Dipartimento di Medicina, su proposta del Consiglio della Scuola e pubblicate con almeno venti giorni di anticipo nel sito web del Dipartimento di afferenza della Scuola.
6. La prova finale di specializzazione consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali e delle eventuali verifiche di profitto in itinere, nonché degli eventuali giudizi dei docenti-tutori.
7. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.
8. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
9. La tesi può essere redatta in lingua inglese nei casi definiti dagli Organi Accademici.
10. La valutazione della Commissione è espressa in cinquantèsimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.
11. La Commissione per la prova finale è composta da almeno 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.
12. La Commissione è proposta dal Consiglio o dal Direttore della Scuola e nominata con decreto rettorale.

Art. 13 - Indizione delle elezioni degli specializzandi e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Al Consiglio della Scuola partecipa una rappresentanza di almeno tre specializzandi. Il Direttore della Scuola, ovvero in caso di sua assenza o impedimento il Decano, provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi nel termine di 2 mesi antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse. In caso di nuova istituzione, gli adempimenti elettorali vengono svolti dal Decano della Scuola, che provvede ad indire le elezioni entro 30 giorni lavorativi dalla delibera di istituzione del Consiglio di Amministrazione. Il termine di trenta giorni lavorativi si applica anche in prima attuazione del presente regolamento. Nel provvedimento di indizione è riportato

il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno.

2. Godono dell'elettorato attivo e passivo gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Il numero dei rappresentanti da eleggere è almeno tre (*cfr. art. 14 D.P.R. 162/82*) e non superiore al 15% dei docenti componenti il relativo Consiglio della Scuola. (*cfr. art. 51 Regolamento Generale di Ateneo*)
3. Le candidature sono presentate in forma scritta alla segreteria del Dipartimento di appartenenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola, corredate dal curriculum vitae, ed indirizzate al Direttore, o al Decano, entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile.
4. Il Direttore/Decano, dopo aver accertato la regolarità e validità delle candidature, ai sensi dei requisiti previsti all'art. 6 del Regolamento Generale di Ateneo e di quanto qui stabilito, rende tempestivamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di appartenenza della Scuola. Copia di tale elenco viene messa a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.
5. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, il Direttore/Decano nomina la Commissione di seggio, che deve essere composta da due professori o ricercatori, di cui uno con funzioni di Presidente, e da uno specializzando elettore, che non sia candidato.
6. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12 del giorno antecedente quello stabilito per le votazioni, in modo da consentire al Direttore/Decano di pubblicizzare il ritiro medesimo tramite avviso riportato sul sito web del Dipartimento di appartenenza della Scuola e affisso presso il seggio elettorale.
7. L'elettore dispone di un numero di voti rapportati ai rappresentanti da eleggere così come previsto dalla normativa di riferimento.
8. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni.

Art. 14 – Nomina degli eletti

1. Il Direttore/Decano, a compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, dandone immediata comunicazione al Rettore, unitamente al verbale delle operazioni elettorali, e pubblicità sul sito web del Dipartimento referente della Scuola. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l'Università degli Studi di Perugia e, a parità anche di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

2. Il Direttore/Decano, decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale di Ateneo, ovvero in caso di rigetto definitivo di essi, proclama in via definitiva gli eletti, dandone immediata comunicazione al Rettore e pubblicità sul sito web del Dipartimento di afferenza con funzioni di sede amministrativa della Scuola.
3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva.
4. Ai sensi dell'art. 97 del Regolamento generale di Ateneo la durata del mandato è di tre anni. Ai sensi dell'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

Perugia, 06 dicembre 2017

IL DIRETTORE
della SS in Reumatologia
Prof. Roberto Gerli